



Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 4 Febbraio 2018

@prot. n. 3397/S.G./B./Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza

Al Ministero della Giustizia
Al Ministero degli Interni
Al Ministero del Lavoro
Al Ministero Economia e Finanze
Al Ministero dei Beni Culturali
Al Ministero Infrastrutture e trasporti
Al Ministero Istruzione Università Ricerca
Al Ministero Sviluppo Economico
Al Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria Largo Luigi Daga,1
cap. 00164 ROMA
Al Dipartimento Giustizia Minorile e Comunità
Via Damiano Chiesa,24 ROMA
Al Ministero Dipartimento Agenzia delle
Dogane ROMA

e, per conoscenza Alla Regione Lazio
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica

Al Delegato Nazionale CO.S.P. Comparto Ministeri ed Enti
Sig. Tonino Martini c/o Suprema Corte Cassazione ROMA

Alle Segreterie Sindacali Nazionali,Regionali,Provinciali COSP
Comparto Ministeri ed Enti,Sicurezza, Dirigenza Loro Sedi

Oggetto: Errata decurtazione della tredicesima mensilità (anni 2016 e 2017) spettante al personale dipendente ex C.R.I.

Viene segnalato alla scrivente Organizzazione Sindacale (CO.S.P.), da parte di numerosi iscritti, già dipendenti dell'Ente pubblico non economico Croce Rossa Italiana e transitati in mobilità obbligatoria presso diverse Amministrazioni dello Stato per effetto del D.Lgs. n.178/2012 e s.m.i., che la tredicesima mensilità **2016** e **2017** risulta decurtata dell'indennità di amministrazione già mensilmente corrisposta dal competente Ministero dal quale ora dipendono.



Segreteria Generale Nazionale

Al riguardo si segnala che, trattandosi appunto di **mobilità' obbligatoria**, il legislatore ha riservato al personale ex C.R.I., la conservazione dell'identico trattamento economico goduto sino alla data del trasferimento ad altra Amministrazione Pubblica, a prescindere dal nuovo inquadramento economico assunto presso la nuova amministrazione di appartenenza.

La differenza emergente tra il vecchio ed il nuovo trattamento economico dei dipendenti ex C.R.I. viene compensata dal già riconosciuto **assegno ad personam** riassorbibile (il predetto assegno ad personam – peraltro – come previsto dal citato D.Lgs. 178/2012 e s.m.i. era stato già riconosciuto dall'Ente Strumentale alla C.R.I. a favore dei militari di Croce Rossa transitati nei ruoli civili dell'Ente a far data dal 23 Luglio 2016).

Si premette che durante la permanenza in Croce Rossa, detta indennità, già configurata come "Indennità di Ente", è stata sempre inclusa nel calcolo del lordo della tredicesima mensilità.

A conforto di quanto affermato, già il Capo Dipartimento Risorse Umane della C.R.I., ha trasmesso, all'atto del transito in mobilità, ai vari Ministeri sede di trasferimento del personale di cui trattasi, singole schede nominative di inquadramento economico nelle quali si legge: ...omissis << (*) : "***L'assegno personale riassorbibile" dovrà essere aumentato, esclusivamente per la tredicesima mensilità, dell'importo dell'Indennità di Ente, in quanto quest'ultima è calcolata per 12 mensilità...>>***

La citata scheda di inquadramento economico, è stata recepita e citata nelle premesse del decreto stipendiale per l'attribuzione del nuovo trattamento economico stipendiale a seguito della mobilità e, altresì, certificata dall'Ufficio di Bilancio dei diversi Ministeri interessati.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Dicasteri in indirizzo ad assumere ogni utile iniziativa al fine di consentire la corresponsione al personale ex C.R.I. - transitato in mobilità nelle Amministrazioni Pubbliche dello Stato – delle differenze stipendiali dovute incrementando, per il futuro, la tredicesima mensilità dell'indennità di amministrazione e, liquidando gli arretrati maturati connessi (anni 2016 e 2017) con tassazione separata.

Si rimane in attesa di assicurazione al riguardo.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
Domenico Mastrulli**